

LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO NUOVE REGOLE PER LE PARTITE IVA

dott. Francesco Lucrezio Monticelli

Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Tra le diverse novità introdotte dalla riforma del mercato del lavoro assume particolare rilievo la nuova disciplina delle collaborazioni professionali con titolarità di partita Iva contenuta nella Legge n. 92/2012.

L'intervento riformatore avrebbe, almeno nelle intenzioni del legislatore, la finalità di contrastare l'utilizzo di finte collaborazioni autonome che di fatto dissimulano l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato ovvero forme di collaborazioni ascrivibili alla parasubordinazione.

L'obiettivo sarebbe quello di fornire strumenti di protezione a quei lavoratori che ancorchè formalmente autonomi (indipendenza giuridica) si trovano in una situazione di dipendenza economica, derivante, essenzialmente, da un regime di monocommittenza.

Obiettivo, questo, meritevole che verrebbe, però, perseguito attraverso una tecnica (delle presunzioni legali) assai discutibile, in cui tutto è ricondotto al lavoro subordinato, passando, prima, dalla collaborazione a progetto.

In tal modo al lavoratore non verrebbero apprestate forme di tutela "nel" lavoro autonomo, ma "dal" lavoro autonomo sulla base di un duplice assunto: che la collaborazione coordinata e continuativa a progetto sia, in ogni caso, preferibile al lavoro autonomo tout-court (senza aggettivi), qual'è quello delle partite Iva; che qualunque forma di lavoro che si discosta da quella tipica, standard, sia in *re ipsa* pregiudizievole per il lavoratore.

D'altronde ciò risponde alla filosofia di un impianto legislativo permeato dall'enfasi del cd. contratto dominante, che assegna un ruolo prioritario al lavoro subordinato a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro.

Passando in rassegna la nuova disciplina di riferimento, la norma che viene in rilievo è l'articolo 1, commi 26 e 27, della Legge n. 92/2012.

In particolare, il comma 26 introduce il nuovo testo dell'articolo 69-bis del D.lgs. n. 276/2003, mentre il successivo comma 27 introduce una norma di

interpretazione autentica (e come tale con efficacia retroattiva) della disposizione concernente le professioni intellettuali contenuta nel comma 3 dell'art. 61 del D.Lgs. n. 276.

Andando per ordine, il primo comma dell'art. 69-*bis*, rubricato "*Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo*", contiene una presunzione di legge in base alla quale le prestazioni lavorative svolte da persona titolare di partita IVA sono considerate come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in presenza di almeno due dei tre indicatori espressamente previsti dal testo normativo.

Si tratta di tre indici che, in sostanza, se combinati tra loro, fanno presumere l'esistenza di un rapporto di etero-coordinazione tra il committente e il prestatore di lavoro, salvo che il primo non fornisca prova contraria (presunzione relativa) dell'instaurazione di un valido e genuino rapporto di lavoro autonomo.

A tal proposito, gli indicatori ("presupposti" li definisce la legge), due dei quali sono stati rivisitati dalla legge di conversione n. 134/2012, sono:

- a) la durata complessiva della collaborazione, che non deve essere superiore a otto mesi;
- b) l'ammontare del fatturato del collaboratore, che non deve superare l'80 per cento dei corrispettivi totali percepiti;
- c) l'esistenza di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Nello specifico, occorre dire che i primi due indici presuntivi (quello della durata e del reddito complessivo) sono stati oggetto di revisione da parte dell'art. 46-*bis* del D.L. n. 83/2012, convertito in Legge n. 134/2012.

Ed infatti, l'originario testo normativo contenuto nella Legge n. 92 assumeva come periodo di riferimento per determinare la durata della collaborazione e l'ammontare del corrispettivo (e quindi perché operasse il meccanismo della presunzione) un solo anno solare.

La novella ha ampliato l'arco temporale di riferimento a due anni solari consecutivi, attenuando in parte il precedente rigore.

Con riferimento ai tre indicatori occorre fare alcune precisazioni.

Anzitutto, la durata complessiva del rapporto, che comprendere anche eventuali proroghe o rinnovi dello stesso, dovrà calcolarsi nell'arco di due anni

solari consecutivi, da intendersi come anno civile, vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Riguardo, invece, al corrispettivo dovrà farsi riferimento a quello effettivamente percepito e quindi corrisposto al lavoratore, nello stesso arco temporale, direttamente dal committente ovvero da più soggetti, comunque riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi. Per valutare la sussistenza di tale condizione, il committente potrà richiedere al collaboratore un'attestazione scritta, che quest'ultimo sarà obbligato a fornire prima dello svolgimento del rapporto.

Quanto, infine, al terzo requisito, è necessario che il collaboratore disponga stabilmente di una postazione di lavoro, anche se non in via esclusiva, presso una delle sedi del committente.

Ritornando al novellato art. 69-*bis*, il secondo comma esclude l'applicabilità della norma nei confronti di alcune specifiche prestazioni di lavoro, per le quali non opera la presunzione (relativa) legale.

Tali sono quelle prestazioni di lavoro autonomo connotate da competenze teoriche di grado elevato e acquisite attraverso significativi percorsi formativi, oppure da capacità tecnico-pratiche acquisite tramite esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività, nonché quelle svolte da un soggetto titolare di reddito annuo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini dei contributi previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.

Con riferimento a quest'ultima ipotesi, occorre dire che con circolare Inps n. 14/2012 è stato fissato per il 2012 il minimo contributivo in Euro 14.930,00. Per cui il reddito annuo di riferimento assunto dalla norma per la non operatività della presunzione legale sarà pari a Euro 18.662,50 e cioè circa 1.550 Euro mensili.

Un'ulteriore ipotesi di esclusione dell'operatività della presunzione (relativa) legale è contenuta nel terzo comma dell'art. 69-*bis* e riguarda quelle prestazioni professionali per le quali *"l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un Ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli, o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e disposizioni"*.

Il terzo comma contiene anche una norma di rinvio, rimettendo ad un decreto del Ministero del lavoro - da adottarsi, sentite le parti sociali, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della disposizione - l'individuazione di tali attività professionali.

Quanto all'efficacia della norma, il quarto comma dell'art. 69-*bis* precisa che essa trova immediata applicazione solo per i rapporti di lavoro autonomo instauratisi in seguito alla data di entrata in vigore dell'intera riforma. Per quelli già in corso, invece, l'operatività scatterà dodici mesi dopo l'entrata in vigore della norma, lasciando quindi un congruo margine alle parti per effettuare i necessari adeguamenti contrattuali. Tale periodo di *vacatio* dovrebbe consentire alle stesse di definire un "progetto" secondo i nuovi canoni imposti dai commi 23 e 24 dell'art. 1 della Legge n. 92/2012.

La formulazione del quarto comma dell'art. 69-*bis* non lascia dubbi sulla portata dei suoi effetti (dirompenti). Ed infatti, l'operatività della presunzione (relativa), di cui al precedente primo comma, *"determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo [capo I, titolo VII del D.Lgs. n. 276], ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1"*.

In altri termini, troverà applicazione il criterio della presunzione assoluta di subordinazione nel caso in cui la collaborazione coordinata e continuativa non dovesse contenere la necessaria individuazione di un progetto.

Il nuovo impianto legislativo, messo a punto con la riforma Fornero, prevede, dunque, una possibile, anzi certa, doppia conversione: dall'autonomia alla collaborazione a progetto (comma 1), e da questa ultima alla subordinazione (comma 4).

Infatti nel caso in cui il contratto di lavoro autonomo, convertito in collaborazione coordinata e continuativa, non sia riconducibile *"a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore"* – e verosimilmente non lo sarà trattandosi di una precisazione alla quale le parti non erano tenute al momento del perfezionamento del contratto d'opera – opererà l'automatica conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione dello stesso.

Ed infatti, come recita il comma 24 dell'art. 1 della Legge n. 92, che contiene una norma di interpretazione autentica dell'art. 69, comma 1 del D.Lgs. n. 276, *"l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato"*.

Infine, per quanto attiene agli aspetti previdenziali, il comma 5 dell'art. 69-*bis* del D.Lgs. n. 276/2003 contiene una prescrizione in ordine alla ripartizione degli oneri contributivi. Ed infatti, in caso di conversione del rapporto di lavoro autonomo in collaborazione coordinata, i relativi oneri derivanti dall'iscrizione alla gestione separata Inps dovranno essere versati per due terzi dal

committente e per la parte rimanente dal collaboratore il quale, se la legge gli impone di assolvere gli obblighi di pagamento, potrà rivalersi sul committente.

Da ultimo, per quanto riguarda le attività professionali, la legge di riforma detta una regolamentazione specifica.

Come già detto, le prestazioni professionali, per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un Ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli, o elenchi, sono escluse dal terzo comma dell'art. 69-*bis* dall'operatività della presunzione (relativa).

Tale norma va coordinata con il successivo comma 27 della Legge n. 92/2012, che esclude dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto quelle prestazioni professionali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione da appositi albi e cioè di quelle prestazioni intellettuali coerenti rispetto all'attività per la quale il collaboratore è iscritto all'albo (cd. riservate).

Infatti, a mente del comma 27, "La disposizione concernente le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l'iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l'esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII".

Ciò porta alla inevitabile conclusione che le nuove disposizioni in materia di prestazioni rese in regime di lavoro autonomo troveranno piena applicazione anche per quelle attività professionali non riservate, con ogni conseguenziale incertezza sul piano pratico, essendo difficilmente distinguibili le attività cd. riservate da quelle che tali non sono.

In fin dei conti, non è sempre agevole differenziare le prestazioni tipicamente professionali, ossia quelle attività riservate agli iscritti in appositi albi, da quelle attività che presentano un nesso inestricabile con le prime e che richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista si avvale nell'esercizio della sua attività.

D'altronde il concetto stesso di esercizio della libera professione, come ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza del 29 agosto 2012, n. 14684, non può essere *"interpretato in senso statico e rigoroso, bensì tenendo*

conto dell'evoluzione subita nel mondo delle specifiche competenze e delle cognizioni tecniche libero professionali".